

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] P.E.C. [OMISSIS]), in proprio, avverso la decisione di data 18.06.2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna con la quale veniva inflitta la sanzione dell'avvertimento.

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine di Rimini, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso sulla base del secondo motivo del ricorso

Inteso la ricorrente, la quale ha concluso ribadendo i motivi del ricorso, in particolare il secondo motivo, ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

La notizia di illecito, che ha originato il procedimento disciplinare, proviene dall'esposto presentato in data 22.04.2013 dal Sig. [ESPONENTE].

L'esponente lamentava che l'Avv. [RICORRENTE] avesse operato in conflitto di interessi per aver assunto la difesa della di lui moglie, sig.ra [AAA], nel procedimento di separazione consensuale, subito dopo che il medesimo aveva ricevuto la revoca dei mandati difensivi in procedimenti penali in cui era difeso dall'avv. [RICORRENTE] medesima.

In particolare, in data 27.02.2012 l'avv. [RICORRENTE] formalizzava al [ESPONENTE] la rinuncia ai mandati difensivi nei procedimenti penali e, in data 23.04.2012, depositava ricorso consensuale per la separazione dei coniugi quale difensore della moglie [AAA], poi omologata in data 28.06.2012. Altresì, in data 17.12.2012 l'avv. [RICORRENTE], sempre quale difensore della [AAA], in forza della procura a margine del ricorso per separazione consensuale, provvedeva a notificare atto di precetto per l'importo di Euro 4.595,79, comprese le competenze del precetto a favore del legale, contro il [ESPONENTE].

Con successiva lettera del 1.03.2013 l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva al [ESPONENTE] il pagamento dell'importo di Euro 21.111,83 per l'assistenza di cui ai procedimenti penali ed altre vertenze, procedimenti penali per cui aveva rinunciato al mandato.

Invitata dal Consiglio dell'Ordine a presentare le proprie controdeduzioni l'avv. [RICORRENTE] presentava vi provvedeva in data 1.7.2013 e successivamente, in data 30.10.2013 e 14.11.2013, depositava ulteriori memorie e produzioni di documenti

Stante l'intervenuta modifica della competenza disciplinare di cui alla L. 247/2013 il fascicolo veniva quindi trasmesso al CDD di Bologna che costituiva la sezione in data 7.11.2016.

L'avv. [RICORRENTE] presentava deduzioni difensive contestando gli addebiti e veniva sentita dal Consigliere istruttore.

Successivamente, con atto del 19.03.2018 l'avv. [RICORRENTE] veniva quindi citata a giudizio per l'udienza dibattimentale e le veniva contestato il seguente capo di incolpazione:

"1. violazione dell'art. 9, comma 1 CDF (art.li 5 e 6 CDF previgente) e dell'art. 68, comma 1, CDF (art. 51 CDF previgente) perché - avendo cessato il 27.02.2012 il rapporto professionale con [ESPONENTE] comunicandogli con lettera in pari data la sua rinuncia ai mandati difensivi nei procedimenti penali n. [OMISSIS]/2007 RGNR nel quale era fissata l'udienza dibattimentale del 04.06.2012 avanti al Tribunale di Rimini, n. [OMISSIS]/2004 RGNR nel quale si era in attesa della celebrazione del giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. [OMISSIS]/2011 del Tribunale di Rimini e n. [OMISSIS]/2008 ne quale si era in attesa della celebrazione del giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. [OMISSIS]/2011 e pur restando da definire con il [ESPONENTE] rapporti economici relativi ai suoi compensi per l'attività prestata in suo favore anche in altre vertenze compensi dei quali richiedeva al [ESPONENTE] il pagamento ancora con lettera de 01.03.2013, quantificandoli in € 21.111,83 - assumeva l'incarico professionale rappresentare e difendere [AAA] nel procedimento per separazione coniugale dal marito [ESPONENTE], assistito quest'ultimo da altro avvocato e suo ex cliente (procedimento del Tribunale di Rimini n. [OMISSIS]/2012 R.G.: ricorso depositato il 23.04.2012 - udienza di comparizione dei coniugi del 17.05.2012 - decreto di omologa del 28.06.2012) ed inoltre, sempre in esecuzione di mandato professionale assunto da [AAA], notificava al medesimo suo ex cliente [ESPONENTE] il 18.12.2012, ai sensi della legge n. 53/1994, l'atto di precetto 17.12.2012 con il quale [AAA], da lei rappresentata e difesa, intimava

al [ESPONENTE] il pagamento della somma di € 4.595,79=, compresi in tale importo le competenze ed onorari a lei dovuti, in tal modo contravvenendo al divieto di assumere incarichi professionali contro una parte già assistita, nella fattispecie il [ESPONENTE], prima che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, nonché al dovere di esercitare l'attività professionale con correttezza, probità, dignità e decoro.

In RIMINI, in epoca antecedente e prossima al 23.04.2012, data del deposito del ricorso per separazione coniugale, fino al 18.12.2012, data della notifica del precetto".

L'udienza dibattimentale veniva fissata per il giorno 18.06.2018.

A detta udienza compariva l'incolpata, unitamente al proprio difensore, e la Sezione, dato atto preliminarmente che la lista testi dell'Avv. [RICORRENTE] era stata presentata fuori termine, revocava l'ordinanza 15.06.2018 ammissiva delle prove dalla stessa richieste.

Veniva quindi sentito l'esponente che confermava il contenuto dell'esposto.

L'incolpata riferiva una differente ricostruzione della vicenda.

All'esito della suddetta udienza dibattimentale, il CDD accertava la responsabilità disciplinare dell'incolpata affermando che: *"dall'istruttoria svolta e dai documenti acquisiti risulta incontrovertibile e documentalmente provata la responsabilità dell'iscritta, la quale ha assunto un incarico professionale contro una parte già assistita, non essendo ancora decorso il termine biennale previsto dal comma 1 dell'art. 68 CDF (arti 51 CDF previgente)"* e comminava la sanzione dell'avvertimento ritenendola equa e proporzionata alla gravità del fatto.

Avverso detta decisione, notificata via pec il giorno 10.10.2018 l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso, depositato, il 9.11.2018 presso il Coa di Rimini con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del gravame per l'effetto dichiarare, in via principale, la nullità del procedimento e della sentenza, in subordine, prosciogliere la stessa, in ulteriore subordine rinnovare l'istruzione dibattimentale ed infine, in caso di condanna, disporre la sanzione più attenuata del richiamo verbale.

La ricorrente ha censurato il provvedimento disciplinare per i seguenti motivi:

1. Nullità del procedimento e della decisione per violazione degli artt. 10 del regolamento del Procedimento disciplinare del 21.02.2014 n. 2 e 97, comma 1 Costituzione, per avere il CDD di Bologna, con ordinanza del 15.06.2018, ammesso la lista testimoniale presentata dalla difesa ma solo con riferimento ad una esigua parte (due) dei testimoni ivi elencati, escludendo tutti gli altri senza motivazione.

2. Nullità del procedimento e della decisione per violazione degli artt. 10 del regolamento del Procedimento disciplinare del 21.02.2014 n. 2 e 97, comma 1 Costituzione, per avere il CDD di Bologna indebitamente revocato nel corso dell'udienza del 18.06.2018, l'originaria ordinanza del 15.06.2018 emessa dallo stesso CDD di Bologna ammissiva delle prove testimoniali richieste dalla difesa, sull'erroneo presupposto della tardività della lista testi ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. d) del regolamento del Procedimento disciplinare del 21.02.2014 n. 2.

La stessa ritiene il deposito tempestivo in quanto avvenuto in data 11.06.2018 e in vista dell'udienza del 18.06.2018 e, quindi, nei sette giorni antecedenti l'udienza, termine da ritenersi non libero.

3. Nullità della decisione per insufficiente motivazione ed erronea valutazione delle prove.

In quanto i) la contestazione originaria riguardava la violazione dell'art. 51 CDF previgente che non contemplava alcun limite temporale da attendere prima di assumere un incarico contro la parte precedentemente assistita e ii) il nuovo incarico avverso la parte precedentemente assistita esulava dagli incarichi precedenti eseguiti e che nell'espletamento del nuovo incarico non poteva dirsi che avesse utilizzato notizie acquisite in ragione del precedente.

La ricorrente chiede in via subordinata, che il CNF derubrici la sanzione irrogata da avvertimento a richiamo verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente impugna la decisione del CDD bolognese interponendo tre ordini di motivi i primi due dei quali possono essere affrontati congiuntamente.

La ricorrente ritiene censurabile la decisione del CDD perché con l'ordinanza istruttoria dell'11 giugno 2018 ha dapprima ammesso soltanto due dei testi inclusi nella lista testimoniale senza motivare sulla mancata ammissione degli ulteriori (I motivo) per poi revocare, in data 15 giugno 2018, l'ordinanza stessa sul presupposto della tardività rispetto il termine indicato dall'art. 21 co 3 lett. d) del Regolamento CNF n. 2/2014 (II motivo). L'Avv. [RICORRENTE] argomenta nel senso della tempestività del deposito in quanto avvenuto in data 11.06.2018 in previsione dell'udienza da celebrarsi il 18.06.2018 e, quindi, nei sette giorni antecedenti l'udienza; termine ritenuto dalla stessa non libero.

Va, in primo luogo, ribadito che la valutazione di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova articolati dall'incolpato rientra nel potere valutativo dell'Organo disciplinare e non inficia la validità della decisione allorquando risulti che si sia pervenuti all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle ulteriori risultanze acquisite in sede istruttoria. Risultano a tal proposito impropri i riferimenti della ricorrente alla disciplina del processo penale da un lato perché la stessa trova applicazione al procedimento disciplinare in via residuale e fatta salva la compatibilità degli istituti richiamati, dall'altro in quanto lo stesso articolo 468 c.p.p. permette di escludere le citazioni di testimoni «manifestamente sovrabbondanti». Ciò permette di escludere la fondatezza del primo motivo di ricorso che, in ogni caso, perde pregio innanzi all'accoglimento del secondo.

Fermo restando il potere del CDD di revocare il proprio precedente provvedimento istruttorio, le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza del 15.6.2018 sono illegittime. L'art. 21 del Reg. CNF 2/2014, rubricato 'Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio', al comma 2 prevede, al punto *sub* d) che l'incolpato "entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso

a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti”

Nel caso di specie la ricorrente ha depositato la lista testi il giorno 11.06.2018 e l'udienza dibattimentale era fissata al 18.06.2018. A parere del CDD tale deposito sarebbe stato intempestivo in quanto il termine richiamato dall'art. 21 andrebbe considerati a giorni liberi.

Invero, il Regolamento CNF 2/2014 – in conformità alle previsioni dell'art. 59, l. n. 247/212 - qualifica espressamente i termini liberi come tali (come ad esempio l'art. 21, comma 1), indicazione che non compare con riferimento al deposito della lista testi, rendendo, dunque, impropria l'adozione dell'interpretazione più rigorosa. Ne consegue che merita accoglimento il secondo motivo di censura articolato dalla ricorrente non potendosi qualificare il termine in parola come libero.

L'accoglimento della censura non comporta, tuttavia, la nullità della decisione impugnata atteso Questo Collegio – nella sua qualità di giudice del merito può rinnovare l'istruttoria - come peraltro richiesto in via subordinata dalla ricorrente. Nel caso di specie in ragione dell'illecito contestato e del quadro giustificativo della decisione impugnata fondata su altri e sufficienti riscontri probatori (SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017), questo Giudice non ritiene necessario provvedere ad assumere prove testimoniali, peraltro non articolate dalla ricorrente che si limita a chiedere *tout court* la rinnovazione dell'istruttoria.

L'odierna ricorrente è stata ritenuta responsabile della violazione dell'art. 68, comma 1 CDF (51 codice deontologico previgente) che sanziona l'avvocato che assuma un incarico professionale contro una parte già assistita senza che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. La prova dell'illecito è stata raggiunta dalla documentazione relativa agli incarichi assunti a favore e contro l'esponente il quale, peraltro, ha confermato i contenuti dell'esposto nel corso del procedimento del CDD. La ricorrente è stata audita e ha avuto modo di offrire la propria ricostruzione dei fatti. In questo contesto, tenuto conto del supporto documentale, nessuno spazio dirimente potrebbe assumere la prova orale.

Quanto osservato finora è utile anche per affrontare il terzo ed ultimo motivo articolato dalla ricorrente con il quale si asserisce che la decisione del CDD sarebbe nulla per insufficiente motivazione ed erronea valutazione delle prove.

La ricorrente sostiene in questo senso che la contestazione originaria riguardava la violazione dell'art. 51 CDF, previgente, che non contemplava alcun limite temporale da attendere prima di assumere un incarico contro la parte precedentemente assistita e peraltro che il nuovo incarico avverso la parte precedentemente assistita esulava dagli incarichi precedenti eseguiti, con la conseguenza che nell'espletamento del nuovo incarico non poteva dirsi che la stessa avesse utilizzato notizie acquisite in ragione del precedente.

Preliminarmente giova rammentare che in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e

rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Inoltre, posto che la ricorrente ha censurato l'attendibilità delle dichiarazioni resa dall'esponente, si rammenta che la giurisprudenza domestica ha sempre affermato che la decisione è formalmente corretta se le dichiarazioni dell'esponente, come nel caso di specie, trovano conforto nelle risultanze documentali acquisite agli atti.

Per tutte si richiama Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 6 novembre 2020 per cui "L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorché la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

In ultimo, e conclusivamente, con riferimento all'asserita erroneità nella considerazione della violazione del mancato rispetto del biennio nell'assunzione di un incarico nei confronti di un ex assistito va evidenziato come la ricorrente incorra in un errore rispetto al testo da applicarsi al caso in oggetto.

Alla ricorrente era stata contestata originariamente la violazione dell'art. 51 CDF, in quanto la condotta era stata tenuta (nelle date del 23.04.2012 e 18.12.2012) prima dell'entrata in vigore del nuovo codice deontologico (15/12/2014).

Secondo la ricorrente tale formulazione non prevedeva il termine minimo del biennio tra l'incarico a favore e quello contro la parte già assistita.

Quanto evidenziato dalla ricorrente non pare essere sostenibile in quanto l'art. 51 CDF vigente all'epoca prevedeva, al primo comma che *"L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito"*.

La ricorrente erra in quanto solo la formulazione precedente del detto art. 51 CDF, vigente fino alla modificata apportata con delibera del 27 gennaio 2006, non prevedeva un termine da rispettare tra l'incarico a favore e quello contro l'ex cliente, in quanto affermava testualmente che "L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. I. - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare.

Peraltro, anche la precedente formulazione indicava la necessità del decorrere di “un ragionevole periodo di tempo” che, francamente, non si coniugherebbe in ogni caso al minimo lasso di tempo intercorso nel caso di specie.

Va peraltro rammentato che la norma, sia nella precedente stesura che in quella attuale, è posta a presidio “dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico” (ex multis Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).

In considerazione di tutto quanto esposto si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento e la sanzione irrogata sia congrua e non meriti rideterminazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 luglio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all’originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà